

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
dagli avvocati Mascia Fumini, Lidia Scantamburlo e Michele Di Michele, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
dall'avvocato Massimo Valleriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia e domicilio eletto presso -OMISSIS-;

***nei confronti***

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
dagli avvocati Stefano Fernando Giberti, Francesca -OMISSIS-na Correnti e  
Giovanni Mania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento previa sospensione***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:

- della deliberazione del Direttore Generale -OMISSIS--OMISSIS-, mediante cui è stata aggiudicata alla -OMISSIS- la gara, svolta mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio integrato relativo alla gestione e manutenzione dei grandi impianti in uso presso i -OMISSIS-afferenti alla -OMISSIS-;

- dei verbali di gara e, in particolare, del verbale di gara n. 2 relativo all'esame in seduta riservata delle offerte tecniche nonché del relativo allegato riportante il dettaglio dei punteggi tecnici assegnati; del verbale di gara n. 3 relativo all'esame delle offerte economiche riportante il dettaglio dei punteggi economici assegnati e la graduatoria complessiva;

- della delibera -OMISSIS-mediante cui è stata disposta la rettifica della deliberazione D.G. di indizione della procedura di gara -OMISSIS- modificando la parte attinente al solo allegato "Criteri" nonché dell'allegato alla lex di gara denominato "Criteri" recante i criteri di valutazione delle offerte tecniche così come modificato dalla predetta delibera;

- ove occorra, del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto nelle parti di cui in esposizione;
- del verbale del -OMISSIS- relativo alla consegna della documentazione di gara richiesta con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra, del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto nelle parti di cui in esposizione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO EX ART. 116 C.P.A.

del diritto di accesso della parte ricorrente alla documentazione prodotta in sede di offerta dalla ditta controinteressata,

OLTRECHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA

del contratto ove medio tempore stipulato a tal fine dichiarandosi la ricorrente fin d'ora disponibile al subentro nel contratto ai sensi e per gli effetti di legge;

E PER LA CONDANNA

al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 124 c.p.a. con subentro della ricorrente nell'esecuzione del contratto o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, con espressa riserva di formulare in corso di giudizio apposita istanza di risarcimento dei danni patiti e patiendi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio -OMISSIS- e della -OMISSIS-, con la relativa documentazione;

Visto il ricorso incidentale della -OMISSIS-;

Vista l'ordinanza cautelare -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del 9 novembre 2022 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;

## FATTO

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 120, comma 10, c.p.a. la sentenza in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture è redatta, ordinariamente, in forma "semplificata";
- con rituale ricorso a questo Tribunale, la -OMISSIS- ("OMISSIS-") chiedeva l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe, concernenti l'affidamento alla -OMISSIS- ("OMISSIS-") del servizio integrato relativo alla gestione e manutenzione dei grandi impianti in uso presso i -OMISSIS-afferenti alla -OMISSIS-("OMISSIS-");
- premettendo che l'esito della gara aveva visto le due concorrenti partecipanti distanziate di un solo punto in totale (100 per -OMISSIS-e 99 per -OMISSIS-), la ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue;
- con un primo motivo, era rilevata la violazione dell'art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 18 del disciplinare di gara, oltre a varie figure sintomatiche di eccesso di potere, in quanto, in relazione al criterio "quantitativo" n. 18, avente ad oggetto "Manutenzione preventiva - n. manutenzioni annuali previste", valevole per massimo 1 punto, la ricorrente aveva offerto l'esecuzione di 4 "Manutenzioni Programmate/anno" per ognuno dei 21 sistemi oggetto della procedura (e su tutte le relative componenti), mentre -OMISSIS-aveva offerto n. "51 MP/anno sulle apparecchiature "padre" e altrettante PM sulle componenti ("figli"), PM in modalità remota sui sistemi compatibili e connettabili"; risultava, quindi, che -OMISSIS- aveva offerto 84 manutenzioni programmate per anno e -OMISSIS-aveva offerto complessivamente 51 manutenzioni programmate per anno, con conseguente erroneità del calcolo matematico effettuato dalla stazione appaltante, che avrebbe dovuto portare a un punteggio per -OMISSIS- riparametrato a 70 e per -OMISSIS-riparametrato a 68,47 e conseguente primo posto per la ricorrente;
- con un secondo motivo era lamentata nuovamente la violazione degli artt. 95 e 18 citt. e varie forme di eccesso di potere, in quanto, sul criterio "quantitativo" n. 1 avente ad oggetto "Dislocazione centro di assistenza - Indicare i km dal centro in cui è installata la tecnologia: -OMISSIS-", -OMISSIS-aveva dichiarato una distanza pari a zero chilometri (avvalendosi di una struttura operativa già interna al -OMISSIS-), mentre -OMISSIS- aveva dichiarato la presenza di una struttura posta a distanza di 0,1 chilometri; la ricorrente, però contestava che -OMISSIS-possedesse tale struttura "interna", dato che poteva disporre di un laboratorio tecnico all'interno del predetto -OMISSIS-soltanto sino al -OMISSIS-, data sino alla quale la stessa aveva gestito in ATI con la stessa ricorrente il servizio di "global service" affidato con precedente gara regionale; ne conseguiva che il punteggio di 2 riconosciuto a -OMISSIS-doveva essere

azzerato e assegnato invece ad -OMISSIS- che, anche sotto tale profilo, si sarebbe trovata prima in graduatoria;

- con un terzo motivo, la ricorrente rilevava l'illegittimità stessa della formula prescelta per l'attribuzione del punteggio per il suddetto criterio n. 1, che portava a un risultato indeterminato (0/0=ind.) in relazione all'offerta di -OMISSIS- di zero chilometri, a fronte del valore di 0,1 indicato da -OMISSIS- che portava al valore zero (0/0,10=0), con conseguente necessità di riedizione della fase di

valutazione tecnica delle offerte da compiersi sulla base di una nuova formula matematica;

- la ricorrente introduceva anche una domanda di accesso documentale ai sensi dell'art. 116 c.p.a., per conseguire la documentazione integrale di gara;

- si costituivano in giudizio -OMISSIS- e -OMISSIS- per resistere al ricorso;

- in distinta memoria, -OMISSIS- eccepeva la tardività del ricorso, dato che il -OMISSIS- la stazione appaltante aveva comunicato ad -OMISSIS- il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con l'unita disposizione sull'esecuzione anticipata, che era già in corso, per cui seguendo la regola ordinaria ex art. 120 c.p.a., il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnativa era scaduto il -OMISSIS-, laddove il ricorso era stato notificato il -OMISSIS-, data successiva anche al -OMISSIS-, termine comprensivo dei quindici giorni continuativi sul termine perentorio dei 30 giorni contando il fisiologico tempo indicato dall'art. 76 del D.Lgs. 50/16 per ottenere l'accesso, e al -OMISSIS-, data successiva ai 15 giorni posteriori all'accesso effettuato il -OMISSIS-;

- nel merito, tanto -OMISSIS- quanto -OMISSIS- contestavano la fondatezza del gravame;

- con l'ordinanza cautelare in epigrafe, la domanda di sospensione era respinta in virtù della circostanza dell'intervenuto avvio del servizio essenziale riguardante la procedura in oggetto ed era contestualmente ordinato al -OMISSIS- di provvedere a depositare in atti tutta la documentazione di gara, ivi compresa quella relativa alle offerte tecniche delle due compagini concorrenti;

- dopo la relativa ottemperanza, -OMISSIS- proponeva un ricorso incidentale, subordinato all'accoglimento del ricorso principale e orientato all'annullamento del bando per vizio caducante derivato dall'illegittimità dei criteri di valutazione tecnica nn. 1, 2, 3 e 4;

- in particolare, -OMISSIS- lamentava la violazione degli artt. 30 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. da 54 a 57 del TFUE, oltre a varie figure di eccesso di potere, rilevando, in ordine al criterio "Dislocazione centro di assistenza – Indicare i km dal

centro in cui è installata la tecnologia: -OMISSIS-", di cui al secondo motivo del ricorso introduttivo, che era stato introdotto un criterio c.d. "territoriale", riconosciuto dalla giurisprudenza come "anticoncorrenziale" e contrario ai criteri eurounitari di libertà di stabilimento, non discriminazione e parità di trattamento, perché ciò che poteva rilevare era unicamente la tempestività e la correttezza delle attività, senza rilievo per l'organizzazione territoriale del singolo operatore; tale illegittimità si estendeva anche ai criteri nn. 2, 3 e 4 – del tutto identici e riguardanti rispettivamente la distanza del centro di assistenza rispetto al -OMISSIS-(criterio 2), al -OMISSIS-(criterio 3) e al -OMISSIS-(criterio 4);

- rinviata su istanza di parte l'udienza pubblica del 7 luglio 2022, la ricorrente proponeva rituali motivi aggiunti dopo aver esaminato la documentazione depositata dal-OMISSIS- in atti;

- in sintesi, con il primo motivo aggiunto, -OMISSIS- lamentava la violazione degli artt. 95, 80, comma 5, lett. c-bis) e f) bis, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 18 del disciplinare di gara, riprendendo il secondo motivo del ricorso introduttivo e osservando che il progetto tecnico di cui all'offerta di -OMISSIS-si limitava alla mera disponibilità ad allestire un centro assistenza presso il -OMISSIS- in questione, senza averne alcuna conferma da parte del-OMISSIS-, rappresentando quindi un dato di realtà non conforme al vero, idonea a configurare la dichiarazione resa da -OMISSIS- come "non veritiera" e suscettibile di valutazione da parte della stazione appaltante per l'esclusione automatica del concorrente o, in subordine, per l'applicazione dell'art. 80, comma c-bis) d.lgs. cit., quale "informazione falsa o fuorviante", pure decisiva ai fini di un'esclusione;

- con il secondo motivo aggiunto, -OMISSIS- rilevava la violazione del par. 4 del Capitolato speciale d'appalto, volto ad attestare l'effettiva, attuale e concreta disponibilità di centri di assistenza a servizio dei -OMISSIS-beneficiari della manutenzione di cui è causa, in quanto -OMISSIS-non aveva individuato il proprio centro assistenza a servizio del -OMISSIS-, limitandosi ad affermare di disporre di un centro di assistenza "in contiguità del -OMISSIS-" che disterebbe 0 km

dal -OMISSIS- in questione, laddove -OMISSIS- aveva invece dichiarato di disporre di un Laboratorio Tecnico di Manutenzione già attivo presso il -OMISSIS- in qualità di aggiudicataria del servizio di gestione delle apparecchiature -OMISSIS- a bassa e media tecnologia, nel frattempo pure avviato;

- con il terzo motivo aggiunto, era lamentata nuovamente la violazione dell'art. 95 d.lgs. cit. e dell'art. 18 del disciplinare, oltre a eccesso di potere, in relazione al criterio di valutazione n. 5 "N. tecnici con esperienza specifica certificabile sulla apparecchiatura (allegare dichiarazione ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 DPR 445/2000) di marca: -OMISSIS-)", rispetto al quale era stato assegnato punteggio pieno

di 2 punti a -OMISSIS- e 0 punti ad -OMISSIS-; sosteneva la ricorrente che -OMISSIS-, in maniera strumentale, aveva indicato il numero di tecnici del Produttore e non direttamente i suoi, mentre lei aveva indicato di non potere tenere conto del numero dei tecnici messi a disposizione dal Produttore, pur avvalendosi anch'essa di costoro in caso di necessità, per cui, in ogni caso, quale che fosse stato il numero di tecnici in concreto messi a disposizione dal Produttore, si sarebbe trattato del medesimo numero sia per -OMISSIS- che per -OMISSIS-;

- con il quarto motivo aggiunto era lamentata la violazione ancora degli artt. 95 e 18 citt., oltre a eccesso di potere, in relazione al criterio di valutazione n. 9 " N. tecnici con esperienza specifica certificabile sulla apparecchiatura (allegare dichiarazione ai sensi degli artt. articoli 46 e 47 DPR 445/2000) di marca: -OMISSIS-, rispetto al quale è stato assegnato punteggio pieno di 2 punti a -OMISSIS- e 0,24 punti ad -OMISSIS-, dato che la ricorrente aveva indicato il numero di 18 tecnici, impegnandosi ad attivare apposito contratto di assistenza per incrementarne il numero, mentre -OMISSIS- aveva solo indicato il medesimo impegno all'attivazione (per circa 150 tecnici) senza indicare disponibilità di tecnici interni, con conseguente superiorità dell'offerta di -OMISSIS- che di tecnici interni disponeva, laddove risultavano attribuiti invece 2 punti a -OMISSIS- e 0,24 punti ad -OMISSIS-;

- con il quinto motivo aggiunto, ancora richiamate la violazione degli artt. 95 e 18 citt, ed eccesso di potere, la ricorrente lamentava l'anomala e incoerente modalità di compilazione dell'offerta da parte di -OMISSIS-, la quale non disponeva di alcun tecnico interno per i suddetti sistemi "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-" ma aveva indicato, con un criterio poco trasparente e chiaro, il numero dei (presunti) tecnici del Produttore, mentre -OMISSIS-, con la massima chiarezza e linearità di formulazione della propria offerta, aveva sempre indicato il solo numero dei propri tecnici interni;

- con il sesto e ultimo motivo aggiunto, la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 ed eccesso di potere, in quanto, pur avendo -OMISSIS- dichiarato nel documento "Dichiarazione Integrativa DGUE" la sussistenza di un avviso di conclusione di indagini preliminari della Procura di -OMISSIS- a carico di un amministratore con poteri di delega (non meglio identificato) e di un dipendente senza poteri di rappresentanza, per il reato ex art. 353 c.p., la sussistenza di numerose penali contrattuali riportate nell'allegato 2 alla dichiarazione integrativa al DGUE, molte delle quali rientranti nel limite di rilevanza triennale degli illeciti contrattuali ai sensi del comma 10 bis dell'art. 80 ci., la sussistenza di numerose violazioni gravi non definitivamente accertate in materia di pagamento di imposte e tasse e la sussistenza di risoluzioni in danno contestate in giudizi tutt'ora pendenti, la stazione appaltante non aveva dato luogo a una puntuale istruttoria, fornendo un'adeguata motivazione sulle ragioni per le quali tutti tali fatti siano stati ritenuti irrilevanti per l'ammissione;

- in prossimità della nuova udienza pubblica le parti depositavano memorie, a confutazione delle rispettive tesi ed eccezioni, e, alla data del 9 novembre 2022, la causa era trattenuta in decisione;

## **DIRITTO**

Considerato che:

- il Collegio, preliminarmente, deve esaminare l'eccezione di tardività del ricorso, proposta dalla sola -OMISSIS-, rilevandone però l'infondatezza;

- il Collegio ritiene condivisibile sul punto l'osservazione di parte ricorrente principale, secondo cui il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso doveva calcolarsi nel caso di specie dalla data del -OMISSIS-, in cui era stato effettuato l'accesso documentale, con conseguenziale tempestività della notifica del ricorso il -OMISSIS-;

- la giurisprudenza con cui il Collegio concorda ha precisato, infatti, che, qualora la stazione appaltante non abbia compiuto una comunicazione soddisfattiva e completa delle informazioni di gara e dell'aggiudicazione e l'offerente abbia proposto una tempestiva istanza di accesso agli atti al fine di ottenere la piena conoscenza delle informazioni potenzialmente lesive – come in questo caso ove -OMISSIS- aveva proposto istanza già il -OMISSIS-- il termine per la proposizione del ricorso avverso le violazioni, conoscibili solo per mezzo di tali atti, decorre dall'ostensione dei medesimi (per tutte: TAR Lombardia, Mi, Sez. II, 12.11.21 n. 2530; TAR Lazio, Sez. III, 5.1.22, n. 84 e 22.9.21, n. 9877);

- passando all'esame del ricorso introduttivo, dopo lo scambio di memorie e le precisazioni delle parti, si ricava che oggetto della manutenzione erano tanto gli apparati c.d. "padre" che quelli "figlio";

- risulta che la cifra indicata da -OMISSIS- era di 102, ottenuta moltiplicando i 51 apparati "padre" per due, considerando che ognuno ne avesse uno "figlio"; invece -OMISSIS- aveva indicato il numero di 84, specificando però di estendere la manutenzione anche ai dispositivi "ancillari" e relativi accessorie componenti dei singoli sistemi;

- dalla documentazione in atti, risulta che non sussisteva tale rapporto 1/1 di cui aveva beneficiato -OMISSIS-, nel senso che alcuni apparati "padre" avevano molti apparati "figlio"; inoltre, non si comprende perché l'offerta di -OMISSIS- sia stata moltiplicata per due mentre quella di -OMISSIS- no, pur in presenza della chiara indicazione nella sua offerta;

- altrettanto condivisibile è l'osservazione della ricorrente, secondo la quale la stessa stazione appaltante, nelle sue difese, aveva chiarito che i sistemi oggetto della gara di appalto da gestire erano 21, ma di cui 3 in garanzia, per cui si riducevano a 18, non

considerando, appunto, i 3 in garanzia, con la conseguenza che si riducevano di 12 unità le manutenzioni offerte dalla società ricorrente, per un totale di 72 in luogo di 84;

- il Collegio osserva, però, che ciò comporta che se pure le 3 apparecchiature in garanzia non fossero state oggetto del servizio, -OMISSIS-, con un'offerta tecnica di 72 MP totali, a fronte di 51 MP offerte da -OMISSIS-, sarebbe risultata in ogni caso prima classificata (con un punteggio totale di 99,15 contro 98,59 di -OMISSIS-), ovvero, con il raddoppio - come effettuato per -OMISSIS-- avrebbe comunque conseguito un punteggio maggiore dell'altra concorrente;

- tutto ciò senza tacere del fatto che il Capitolato speciale d'appalto non escludeva le apparecchiature in garanzia dal novero delle manutenzioni (Allegato A1), indicando invece tutte quelle di proprietà dell'-OMISSIS-, ma escludeva solo altre quali quelle in "leasing", in "service", in noleggio e altre indicate, come confermato anche dal punto 3.6 del capitolato in questione, secondo il quale *"La Ditta aggiudicataria dovrà, senza nessun onere aggiuntivo per -OMISSIS-, gestire anche le richieste di manutenzione per i grandi impianti in garanzia...dovrà inoltre proporre, con 3 mesi di anticipo sulla scadenza del periodo di garanzia, l'inserimento delle nuove apparecchiature nel normale contesto del presente appalto manutentivo..."*;

- parimenti fondato si palesa anche il secondo motivo del ricorso introduttivo;

- il punteggio massimo attribuito a -OMISSIS- ha valorizzato una dichiarazione non sostenuta da elementi certi a sostegno di quanto illustrato, fondata su un mero auspicio a conservare un centro di manutenzione all'interno del -OMISSIS- ma privo di alcuna indicazione di atti formali di impegno da parte del-OMISSIS- in tal senso, dopo la conclusione del precedente contratto che la stessa -OMISSIS- aveva gestito in ATI con -OMISSIS- per la manutenzione generale di tutte le apparecchiature (poi scisso in due servizi, di cui uno, per le apparecchiature ad alta tecnologia, oggetto del presente contenzioso e l'altro, per apparecchiature di media e bassa tecnologia, aggiudicato con altra gara ad -OMISSIS- stessa);

- in particolare, manca una allegazione in sede di gara da parte di -OMISSIS- della prova di poterne acquisire la disponibilità dei locali anche se pure solo in fase di esecuzione del contratto;

- diversamente opinando, si consentirebbe l'ingresso di un mero simulacro di offerta, il quale, sotto l'apparenza di un impegno contrattuale solo formale, esporrebbe la stazione appaltante alla verifica postuma di un elemento essenziale della stessa, invece già idoneo all'attribuzione di punteggio, con ingiustificata lesione della "par condicio" tra i concorrenti;

- non appare sufficiente, infatti, che la stazione appaltante possa aggiudicare il servizio, e giungere alla fase di stipulazione del contratto, con una sola dichiarazione di impegno



del concorrente (Cons. Stato, Sez. V, 3.4.19, n. 2190, su impegno ad avvalersi di centro cottura per servizio di refezione);

- né può rilevare, nel caso di specie, che allo stato attuale, come confermato da -OMISSIS- nel corso di causa, essa abbia mantenuto il centro all'interno del -OMISSIS- in virtù dell'esecuzione anticipata del contratto, proprio perché ciò conferma che in sede di gara – e di applicazione del principio della “par condicio” per l'attribuzione dei punteggi – non era stato allegato alcun impegno formale in tal senso;

- per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, il Collegio ne rileva l'infondatezza, dato che nella formula in esame il numero zero, in tale caso, deve considerarsi come un “valore” assoluto e, quindi, migliorativo, arrivandosi altrimenti al paradosso che la distanza minima in assoluto – appunto zero chilometri – avrebbe portato a un valore indeterminato e alla mancata attribuzione di punteggio;

- passando a esaminare i motivi aggiunti, il Collegio rileva l'infondatezza del primo nella parte in cui completa il secondo motivo del ricorso introduttivo, ritenendo la dichiarazione sulla disponibilità del centro di manutenzione come non veritiera o fuorviante;

- in realtà, emerge che la dichiarazione sia stata effettuata in maniera “neutra”, nel senso che -OMISSIS- avrebbe collocato il centro assistenza all'interno del -OMISSIS- laddove la stazione

appaltante, come da prassi, avesse confermato la persistente disponibilità dei locali; ciò non rileva come dichiarazione falsa o fuorviante, ai sensi dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, ma solo ai fini di una corretta valutazione per l'attribuzione del punteggio che la stazione appaltante avrebbe dovuto fare, come detto in precedenza;

- riguardo al secondo motivo aggiunto, il Collegio rileva che lo stesso riprende la contestazione di cui al secondo motivo principale, per cui a quanto illustrato in precedenza si fa rimando nel rilevarne la fondatezza, non senza rilevare come anche -OMISSIS- abbia avuto modo di dichiarare di disporre di un laboratorio tecnico di manutenzione già attivo presso il -OMISSIS-, in virtù dell'aggiudicazione del servizio di gestione delle apparecchiature -OMISSIS- a bassa e media tecnologia;

- il Collegio ritiene di esaminare nel complesso, e per completezza, il terzo, il quarto e il quinto motivo aggiunto, rilevandone l'infondatezza, in quanto non emerge dalla legge di gara l'obbligo di dichiarare “propri” tecnici in organico ma solo di indicare quelli coinvolgibili, non escludendosi alcun contratto di assistenza, peraltro vantato da entrambe le concorrenti, senza che possa individuarsi una modalità anomala di offerta da parte di -OMISSIS-, come lamentato nel quinto motivo aggiunto;

- parimenti infondato è il sesto motivo aggiunto, in quanto il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza per la quale la stazione appaltante, che non ritenga il precedente

penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o “*per facta concludentia*”, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale e, in tal caso, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni (TAR Puglia, Ba, Sez. III, 8.4.22, n. 477); ciò vale anche per le ulteriori pendenze contrattuali con terzi;

- irrilevante, poi, è quanto evidenziato da -OMISSIS- nei suoi ultimi scritti difensivi relativamente a una pendenza penale riconducibile alla società ricorrente principale ed oggetto di provvedimenti del G.I.P. di -OMISSIS-, in quanto trattasi di eventi successivi allo svolgimento della gara, legati a mere indicazioni di stampa e oggetto, eventualmente, dell'esercizio di poteri discrezionali da parte della stazione appaltante da esercitare in futuro, dopo l'aggiudicazione a -OMISSIS-;

- da ultimo il Collegio deve esaminare il ricorso incidentale di -OMISSIS-, rilevandone però l'infondatezza;

- come osservato anche nelle difese di -OMISSIS-, **la giurisprudenza ha chiarito che il criterio della “territorialità” deve ritenersi illegittimo solo laddove posto come requisito di partecipazione alla gara, impattando frontalmente una previsione di tal tipo con i principi del “favor participationis” e della “par condicio” tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione (Cons. Stato, Sez. V, 15.5.19, n. 3147); invece, ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come nel caso di specie, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev'essere condotta caso per caso (TAR Calabria, Rc, Sez. I, 30.11.21, n. 901),**

**- nel caso di specie la richiesta dell'indicazione della dislocazione del centro di assistenza il più vicino possibile al luogo in cui è installata la tecnologia non può essere letta a vantaggio di particolari imprese con sede sul territorio pontino ma nell'ottica della migliore efficienza del servizio, anche alla luce della e indicazioni precise sui tempi d'intervento proprie del Capitolato speciale d'appalto;**

- alla luce di tutto quanto illustrato, pertanto, il ricorso principale deve essere accolto e così il secondo motivo aggiunto, per quanto illustrato in motivazione, con reiezione degli altri motivi e del ricorso incidentale;

- non si dà luogo alla dichiarazione di inefficacia del contratto in quanto risulta che lo stesso non sia stato ancora sottoscritto;

- analogamente, non sussistono i presupposti per pronunciare sul risarcimento del danno, in attesa delle valutazioni della stazione appaltante sull'eventuale aggiudicazione ad -OMISSIS- e sulle verifiche imposte dalla legge;
- di conseguenza, la stazione appaltante dovrà rivalutare le offerte delle due concorrenti sulla base di quanto detto nella presente sentenza e ricalcolare i punteggi con le formule di cui alla legge di gara, ai fini della nuova aggiudicazione e dell'affidamento definitivo del servizio;
- la complessità della fattispecie consente di compensare eccezionalmente le spese di lite;

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, i motivi aggiunti e il ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:

- 1) accoglie il ricorso principale e, in parte i motivi aggiunti, nei limiti di cui in motivazione e, per l'affetto, annulla i provvedimenti impugnati di aggiudicazione alla controinteressata;
- 2) respinge il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrente, resistente e controinteressata.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

**L'ESTENSORE**

**Ivo Correale**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**